



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001497 dell'8 giugno 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/737 e DDA/739, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 350/DDA/GDS)

Con istanza DDA/737, pervenuta in data 6 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001409), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet avxhome.in, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Electronic Arts - Battlefield Hardline*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Dragon Age Inquisition*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 16*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Crysis 3*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Warner Bros. - Batman: Arkham Knight*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Warner Bros. - Batman: Arkham City*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Warner Bros. - The Witcher 3*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - New Super Mario Bros.*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Nintendo - New Super Mario Bros. Wii*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Disney Interactive - Disney Epic Mickey 2*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 15*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed Rivals*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Battlefield Hardline*”, alla pagina internet <omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “*Electronic Arts - Crysis 2*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Warner Bros. - Batman Arkham: Origins*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Warner Bros. - Mortal Kombat X*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Warner Bros. - The Witcher 3*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - Donkey Kong Country Returns*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - Donkey Kong Jungle Beat*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 15*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Battlefield 4*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Electronic Arts - Need for Speed Most Wanted*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Electronic Arts - The Sims 4 Spa Day*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Electronic Arts - The Sims 4*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Warner Bros. - Middle Earth: Shadow of Mordor*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Warner Bros. - Batman Arkham: Origins*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - Super Mario Galaxy 2*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - Pokemon Heart Gold*”, alla pagina internet
<omissis>;
- “*Nintendo - PokéPark Wii: Pikachu's Adventure*”, alla pagina internet
<omissis>.

Con istanza DDA/739, pervenuta in data 6 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001412), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul medesimo sito internet avxhome.in, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Alessandra Amoroso / Amore puro”, alla pagina internet <omissis>;
- “Biagio Antonacci / Inaspettata”, alla pagina internet <omissis>;
- “Giorgia / Stonata”, alla pagina internet <omissis>;
- “Marco Mengoni / Pronto a correre”, alla pagina internet <omissis>;
- “Vasco Rossi / Stupido Hotel”, alla pagina internet <omissis>;
- “Vasco Rossi / Live Kom OII”, alla pagina internet <omissis>;
- “Vasco Rossi / Liberi liberi”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zucchero / La sesion cubana”, alla pagina internet <omissis>;
- “Zucchero / Chocabeck”, alla pagina internet <omissis>;
- “Arisa / Sincerità”, alla pagina internet <omissis>;
- “Laura Pausini / Inedito”, alla pagina internet <omissis>;
- “Laura Pausini / Io canto”, alla pagina internet <omissis>;
- “Ligabue / Mondovisione”, alla pagina internet <omissis>;
- “Max Pezzali / Terraferma”, alla pagina internet <omissis>;
- “Max Pezzali / Hanno ucciso l'uomo ragno 2012”, alla pagina internet <omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere di carattere videoludico e sonoro sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.

Considerato che entrambe le istanze in oggetto fanno riferimento al medesimo sito internet, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle stesse in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/737 confluisce, pertanto, nella trattazione dell'istanza DDA/739.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio del sito avxhome.in, risulta registrato per conto di Collins Jonh, il quale risulta verosimilmente avere sede in 3109 Witmer Rd, Niagara Falls, NY 14305, Stati Uniti d'America; i contatti forniti sono il n. di telefono +1.7662941322 ed indirizzo e-mail support@avxhome.se;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Hurricane Electric, 760 Mission Court Fremont, CA 94539, Stati Uniti d'America, i cui contatti forniti sono il numero di telefono +1 510 580-4100 e l'indirizzo email info@he.net; i *server* risultano verosimilmente afferenti alla società White Falcon Communications e risultano localizzati in Port Coquitlam, Columbia Britannica, Canada.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione dell'Autorità assunta con delibera n. 10/16/CSP.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze in oggetto sono state presentate da due associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/739", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 22 giugno 2016**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore